

## NOTA INFORMATIVA N. 9/2015

### **VOLUNTARY DISCLOSURE: UNA COLLABORAZIONE VOLONTARIA A CARO PREZZO**

*La "voluntary disclosure" consente ai residenti in Italia che detengono attività finanziarie o patrimoniali all'estero non dichiarate al Fisco, di sanare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte e le sanzioni in misura ridotta. Si tratta di una autodeduncia spontanea che non garantisce l'anonimato o sconti sulle imposte ma solo una riduzione delle sanzioni ed evita futuri accertamenti.*

#### **1. I soggetti interessati alla *voluntary disclosure***

L'art.1, co.1, L. 15 dicembre 2014, n.186, ha introdotto gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* al D.L. 28 giugno 1990, n. 167, prevedendo una particolare procedura di collaborazione volontaria (c.d. *voluntary disclosure*) per coloro che abbiano violato le norme sul "monitoraggio fiscale" degli investimenti all'estero e delle attività di natura finanziaria detenute all'estero (per dettagli si rimanda alla *nota informativa 10/2014*), omettendo o compilando in modo incompleto il quadro RW del modello UNICO fino al periodo d'imposta 2013. Trattasi di persone fisiche, enti non commerciali (tra cui i trust), società semplici e associazioni professionali, ivi compresi i soggetti che, pur non essendo possessori formali delle attività estere, ne sono i "titolari effettivi", e gli eredi, che possono regolarizzare la loro posizione, anche penale, pagando le relative imposte per intero e le sanzioni in misura ridotta. La circolare 13.3.2015, n. 10/E, ha fornito le prime indicazioni.

#### **2. I contenuti della richiesta di collaborazione volontaria e i periodi interessati. Soggetti cointestatari e soggetti collegati.**

La procedura prende il via con la presentazione telematica all'Agenzia delle entrate di un'istanza (su modello approvato con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30.1.2015) attraverso cui il contribuente, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione, indica:

- tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero;
- i redditi che servirono per costituirli o acquistarli;
- i rendimenti dagli stessi prodotti (plusvalenze, dividendi, interessi, affitti, ecc.);
- nonché gli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'irap, dei contributi previdenziali, dell'iva e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. Per la validità della domanda è infatti obbligatorio regolarizzare anche i maggiori imponibili derivanti da violazioni commesse in Italia.

In pratica, la regolarizzazione deve riguardare le violazioni degli obblighi dichiarativi in tema di monitoraggio fiscale commesse in relazione agli anni 2009- 2013 e le violazioni ai fini delle imposte sui redditi, irap ed iva commesse nei periodi d'imposta dal 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) al 2013. Nel caso di attività estere detenute in Paesi *black list* (individuati nei DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001) e dei relativi redditi, i suindicati termini sono raddoppiati, quindi dal 2005 per le violazioni di monitoraggio e dal 2006 per le violazioni reddituali. Non si applica il raddoppio dei termini nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il Paese *black list* ha sottoscritto alla data del 2.3.2015 una convenzione con l'Italia che preveda un effettivo scambio di informazioni;

b) sia rilasciata all'intermediario finanziario estero l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità fiscali italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e la stessa sia controfirmata dall'intermediario stesso;

c) in caso di trasferimento delle attività oggetto di emersione ad altro intermediario, tale autorizzazione sia rilasciata entro 30 giorni dal trasferimento e sia trasmessa alle Autorità fiscali italiane entro 60 giorni dallo stesso.

Se, nell'ambito della procedura, gli attivi oggetto di emersione sono rimpatriati anche giuridicamente, tramite intestazione ad una società fiduciaria italiana, o siano trasferiti in un Paese dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), purché non *black list*, non è necessario rispettare le condizioni sub b) e c) perché non si applichi il non raddoppio dei termini di accertamento.

Per quanto concerne il Paese di detenzione delle attività, la circ. 13/E/2015, § 1.2.1, detta i seguenti principi, nel caso sia stato utilizzato un veicolo a cui formalmente intestare le stesse:

- se le attività sono detenute in un Paese collaborativo, vale la residenza del veicolo (es. società di Panama che detiene un conto in Francia, le attività si considerano detenute a Panama, e quindi si applica il raddoppio dei termini);

- se le attività sono detenute in un Paese che già garantiva l'occultamento dei capitali, vale la localizzazione effettiva delle stesse (es. società di Panama che detiene un conto in Svizzera, le attività si considerano detenute in Svizzera).

Rimane operativo il raddoppio dei termini di decadenza della potestà di accertamento per infedeltà o omissioni dichiarative che rappresentino reati penali; pertanto, un omissione reddituale del 2006 che configuri un reato penale deve rientrare nella procedura di *voluntary disclosure*. Il problema non si porrà più per le istanze trasmesse successivamente all'approvazione (prevista per settembre) della legge delega per la riforma fiscale, che stabilisce che il raddoppio dei termini è legittimo solo se la notizia di reato è trasmessa prima della scadenza dei termini ordinari di accertamento fiscale.

Nel modello di richiesta occorre indicare il codice fiscale dei soggetti "collegati", ovvero coloro che hanno una "posizione rilevante" ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che sono collegati con il reddito evidenziato sottratto ad imposizione (es. un cliente, la società a cui è riconducibile il reddito evaso, il socio di società di persone o di società semplice) con conseguente effetto delatorio che potrebbe costituire un freno all'adesione.

L'istanza deve essere presentata da ciascuno dei soggetti cointestatari o che hanno la disponibilità delle attività estere, tenuto conto che le stesse si considerano detenute, per ciascun periodo d'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità (ivi compresi i soggetti delegati ad operare sul conto), salvo che si fornisca la prova contraria: ad esempio l'istanza viene presentata dal solo titolare del conto in quanto il delegato aveva solo compiti di "supplenza" (circostanza da spiegare nella successiva relazione di accompagnamento).

### **3. La relazione esplicativa e la documentazione: il ruolo del professionista**

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il contribuente deve inviare via pec:

- una relazione redatta da un professionista (commercialista o avvocato) che rappresenti analiticamente i dati schematicamente indicati nella richiesta e consenta la determinazione dei redditi evasi, anche se non riferibili alle attività estere, e fornisca adeguate informazioni sui soggetti collegati;

- la documentazione a supporto della relazione, ad esempio, estratti conto bancari, contratti e documenti relativi alla costituzione, accrescimento, utilizzo e dismissione delle attività estere, documenti sulle società ed enti rientranti nel perimetro della collaborazione volontaria, atti di acquisto e vendita di immobili, ecc. Non è necessario fornire informazioni sull'origine delle somme detenute all'estero in anni non più accertabili.

Il Provvedimento 30.1.2015, cit., propone un format per preparare la relazione e la documentazione da fornire al professionista ai fini dell'esame e predisposizione dei conteggi. Il contribuente deve anche rilasciare al professionista, che è tenuto agli obblighi anticiclaggio di identificazione della clientela e segnalazione di operazioni sospette, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti e documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono veri. Le responsabilità per l'eventuale esibizione o trasmissione documenti falsi (in tutto o in parte) ricade unicamente in capo al soggetto regolarizzante che potrebbe essere punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

### **4. La determinazione delle imposte e delle sanzioni ridotte**

Sulla base dell'istanza, della relazione e della documentazione pervenuta, l'Agenzia delle entrate provvede alla determinazione analitica delle sanzioni dovute per la violazione degli obblighi di monitoraggio (quadro RW) e delle imposte, sanzioni e interessi per le violazioni relative all'irpef, addizionali, imposte sostitutive, irap, iva, ritenute.

I rendimenti delle attività finanziarie estere non sono calcolati in maniera analitica in due casi:

- il contribuente, la cui media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta non ecceda i due milioni di euro, opta per un calcolo forfetario delle imposte, applicando l'aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo;

- l'Agenzia sceglie di applicare ai capitali un rendimento pari al tasso ufficiale di riferimento vigente nel singolo periodo d'imposta se si "configura in maniera evidente

l'impossibilità per il contribuente di produrre il corredo documentale ed informativo" (circ. 13/E/2015, § 1.2.2).

Le sanzioni relative al quadro RW sono applicate nella misura minima ridotta alla metà, con un ulteriore abbattimento a un terzo in caso di adesione al procedimento di irrogazione delle sanzioni emesso dall'Agenzia; in sostanza la sanzione finale sarà pari allo 0,5% annuo dell'importo non dichiarato in caso di capitali detenuti, negli anni di riferimento, in paesi collaborativi e all'1% annuo in caso di capitali detenuti in Paesi *black list*, purché il contribuente, al momento della presentazione dell'istanza, detenga i capitali in Italia o in un Paese collaborativo, o ivi si obblighi a trasferirli oppure rilasci all'intermediario finanziario estero l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità fiscali italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività e alleggi copia di tale autorizzazione controfirmata dallo stesso. Se tali condizioni non dovessero sussistere le sanzioni sono rispettivamente aumentate allo 0,75% e all'1,5%. Si considerano rimpatriate anche le attività mantenute all'estero ma immesse in un mandato ad una fiduciaria residente (c.d. rimpatrio giuridico).

Le sanzioni relative alle imposte (generalmente il 100% aumentata di un terzo per i redditi prodotti all'estero e raddoppiata in caso di redditi accertati in Paese *black list*) sono applicate in misura pari al 75% del minimo, previa emissione da parte dell'Agenzia delle entrate di un invito al contraddittorio, aderendo al quale le stesse sono ulteriormente ridotte ad 1/6 (quindi, generalmente, il 16,62%). Nel caso in cui il contribuente ritenga di non dover accettare *in toto* il contenuto dell'invito, potrà definire la propria posizione sottoscrivendo un accertamento con adesione, con sanzioni ridotte ad 1/3.

Il contribuente deve versare le sanzioni per le violazioni sul monitoraggio entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e le imposte, sanzioni e interessi sulle violazioni reddituali entro il 15mo giorno antecedente la data fissata per il contraddittorio, con possibilità di versare anche in tre rate mensili ma senza facoltà di compensare con eventuali crediti fiscali.

## **5. Effetti ai fini penali**

Nei confronti del contribuente che si avvale della *voluntary disclosure* è esclusa la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del D.lgs.74/2000: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omessa versamento di ritenute certificate, omesso versamento di iva. E' esclusa anche l'applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio.

## **6. La collaborazione volontaria nazionale**

Allo scopo di evitare che alla emersione di imponibili sottratti a società italiane e detenuti all'estero potesse seguire un automatico accertamento fiscale su tali società e disparità di trattamento tra i contribuenti che trasferiscono gli imponibili all'estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia, l'art.1, co.2-4, L. 186, disciplina anche un programma di "collaborazione volontaria nazionale", finalizzato a consentire a tutti i contribuenti (anche società), e non solo a coloro che hanno commesso illeciti fiscali internazionali, di definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, irap e iva, nonché le violazioni relative alla

dichiarazione dei sostituti d'imposta. Si applica la generalità delle disposizioni introdotte per la collaborazione volontaria internazionale.

## 7. Cause ostative alla *voluntary disclosure*

La facoltà di accedere alle procedure di collaborazione volontaria è preclusa qualora l'autore della violazione (o un soggetto solidalmente obbligato in via tributari) abbia avuto la formale conoscenza:

- a) dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche;
- b) dell'inizio di altre attività amministrative di accertamento;
- c) della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

La preclusione non opera nel caso in cui gli accertamenti siano stati definiti o le istruttorie archiviate, riguarda unicamente le annualità incise e solo la singola procedura (nazionale o internazionale) interessata.

## 8. Conclusioni

La *voluntary disclosure* si inserisce in un contesto storico particolare, nel quale gli ordinamenti fiscali si stanno muovendo in direzione di un progressivo abbandono delle forme di tutela del segreto bancario, nella prospettiva di un intercambio informativo sempre più ampio. In tale contesto, la firma degli accordi con la Svizzera, il Lichtenstein e Monaco, rende più vantaggiosa la *voluntary disclosure*; inoltre fa lievitare i rischi per i contribuenti che non intendono aderire, e ciò a causa dell'attivazione dello scambio di informazioni con il Paese estero, per ora su richiesta, ma destinato a diventare automatico dal 2017/2018 quando diventeranno operative le regole (*Common Reporting Standard - CRS*) per lo scambio automatico multilaterale dei dati (vedi *nota informativa 19/2014*). Le banche di molti Paesi "rifugio" dei capitali non dichiarati hanno già cominciato a chiedere ai clienti di regolarizzare la loro posizione con il fisco italiano, pena il blocco dei conti, mentre le operazioni di spostamento o occultamento dei capitali rischiano di impattare nel nuovo reato di autoriciclaggio, ai sensi del quale è attribuita autonoma rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso, o aiutato a commettere, un delitto non colposo (tra cui i reati tributari), impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre utilità provenienti dal delitto alla cui commissione ha concorso, se la sua condotta di impiego o trasferimento sia idonea in concreto ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa delle somme o dei beni trasferiti.

18 marzo 2015